



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	17

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ.

L'Accordo in questione ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali:

- mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi;

- va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico, di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali, gli impegni già assunti e che assumerà in ambito internazionale.

Si rappresenta, inoltre, che tale Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 173, ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.

2. CONTENUTI.

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli:

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, ovverosia di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della Difesa su base reciproca.

L'articolo 2 illustra le modalità di gestione della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, i cui Rappresentanti si riuniranno alternativamente in Italia e in Argentina al fine di dare esecuzione all'Accordo.

Esso individua, in particolare, i campi di cooperazione:

- sicurezza comune e politica di Difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- organizzazione ed impiego delle Forze armate, nonché strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
- formazione ed addestramento in campo militare;
- storia militare;
- sport militare;
- sanità militare;

e le modalità di cooperazione:

- visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- scambio di esperienze, di relatori e di personale di formazione delle Parti;
- scambio di studenti provenienti da istituzioni militari;
- partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa;
- partecipazione ad esercitazioni militari;
- partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- visite di navi ed aeromobili militari;
- scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;

- supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti e ai servizi della Difesa.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte, fatta eccezione per l'assistenza sanitaria d'urgenza - da fornire se possibile presso le infrastrutture militari - sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, subordinandole alla disponibilità dei rispettivi fondi.

L'articolo 4 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la sua legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Inoltre, qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite. Vale la pena, per quel che concerne la pena di morte, ricordare che l'articolo 18 della Costituzione argentina stabilisce «l'abolizione per sempre della pena di morte per motivi politici, di ogni tipo di tortura e punizione corporale». La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari nel 1984. Nel 2008, con l'abolizione del codice di giustizia militare, l'Argentina ha cancellato l'ultima traccia di pena di morte presente nell'ordinamento del Paese.

L'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/

esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 6 regolamenta, ai sensi della normativa di settore, le questioni attinenti ai prodotti della Difesa.

In particolare, esso disciplina la cooperazione in relazione alle seguenti categorie di materiali per la Difesa:

- navi, aeromobili, carri, veicoli e relativi equipaggiamenti, appositamente costruiti per uso militare;

- armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri, polveri, esplosivi, propellenti, nonché macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni - appositamente costruiti per uso militare - e relativo equipaggiamento, forniture utilizzate per lo sminamento umanitario;

- materiali e attrezzature speciali fabbricate per uso o addestramento militare;

prevedendo, nel contempo, che:

- i rispettivi Governi si impegnano a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito, senza il preventivo benestare della Parte cedente;

- il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

In base a tali previsioni ed ai sensi del combinato disposto della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, e del relativo nuovo regolamento di esecuzione (de-

creto ministeriale 7 gennaio 2013, n. 19), l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali o all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge n. 185 del 1990.

Le Parti, inoltre, potranno svolgere tale cooperazione attraverso le seguenti modalità:

- ricerca scientifica, test e progettazione;
- scambio di esperienze nel campo tecnico;
- reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti.

L'articolo 7 disciplina la regolamentazione della proprietà intellettuale, includendo i brevetti, derivante da attività condotte in conformità con l'Accordo ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'Articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le leggi previste nei due Paesi. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente,

né utilizzati a danno di una delle due Parti. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla finalizzazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'articolo 9 stabilisce che le eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite negoziati bilaterali tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore del documento, subordinandola alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti comunicheranno il completamento delle rispettive procedure di ratifica. Inoltre, come detto, si stabilisce che l'Accordo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.

L'articolo 11 regola le modalità relative agli emendamenti ed alle revisioni del testo, nonché alla possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi.

L'articolo 12 disciplina la durata e le modalità di denuncia e cessazione dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione, prevede lo svolgimento di eventuali visite ufficiali, incontri operativi e consultazioni tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, tale articolo, al comma 1, lett. d, stabilisce che detti incontri si terranno alternativamente in Italia ed in Argentina. Nell'ipotesi di invio a Buenos Aires di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 150,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 600,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 138,27, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 110,62. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 36,87), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 73,74. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 22,09, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 34,91, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 11,42. Sommando tale importo di euro 11,42 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 73,74, si ottiene l'importo di euro 85,16 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 255,00. € 255,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 131,60, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 105,28. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 35,09), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 70,19. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 18,54, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 29,29, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 9,58. Sommando tale importo di euro 9,58 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 70,19, si ottiene l'importo di euro 79,77 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 239,00. € 239,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 1.094,00



➤ SPESE DI VIAGGIO:

Volo di andata e ritorno (pari a € 2.100,00) per 2 persone, + maggiorazione del 5% (pari a € 105,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 2.205,00 x 2) € 4.410,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 5.504,00

Anche tenendo conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, va considerato che le attività attraverso cui si realizzeranno le forme di cooperazione verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese. Qualora, invece, venisse disposto l'invio di personale italiano (attualmente non previsto), la relativa eventuale spesa, oggi non quantificabile in modo dettagliato, sarà subordinata all'effettiva disponibilità dei fondi; pertanto, non costituirà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Si precisa, in particolare, che:

- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (art. 2, comma 3, lett. b), di visite alle navi ed aeromobili militari (art. 2, comma 3, lett. h) e così pure di attività culturali e sportive (art. 2, comma 3, lett. i) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte per la formazione, partecipazione a corsi, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (art. 2, comma 3, lett. d. ed e), per la partecipazione ad esercitazioni militari (art. 2, comma 3, lett. f) e per la partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (art. 2, comma 3 lett. g) potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale partecipazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a, c, j e k, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e sarà assicurata:
 - o nei limiti della quantificazione degli oneri di missione sopra riportata, se relativa a personale italiano;
 - o previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, se relativa a personale ad esso appartenente;
- per quanto concerne l'art. 3 relativo agli aspetti finanziari, si specifica che le eventuali cure di urgenza (art. 3, comma 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- con riferimento all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso si verificassero le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;



- le previsioni di cui all'art. 6, concernente la cooperazione nel campo dei prodotti per la difesa, costituiscono elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con l'Argentina e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, vengano introdotti emendamenti, protocolli e revisioni (art. 11) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discendente dalla ratifica dell'Accordo è dunque pari ad **euro 5.504,00**.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al Senato e per gli effetti di cui all'art. 17 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 OTT. 2017

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo dell'Argentina in materia di cooperazione nel settore della Difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.
- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'art. 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

Si rappresenta, inoltre, che tale Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.

Le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo più completo, esauriente ed esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con l'Argentina, il già citato Accordo di cooperazione in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996.
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia



all'ordinamento internazionale, ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui obbligatoria osservanza da parte italiana è espressamente ribadita dall'articolo 1 dell'Accordo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.



- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*
Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
Le norme dello schema di provvedimento comportano effetti abrogativi impliciti. Nello specifico, si evidenzia che al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo in questione, sarà abrogata la legge n. 173 del 1996 con la quale si era ratificato l'Accordo di cui alla Parte Prima - punti 2 e 3.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAZIONE

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo risponde all'esigenza di incrementare e disciplinare in modo più coerente ed esauriente la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento risulterà, quindi, azione stabilizzatrice di una particolare area/regione di valore strategico assoluto e di delicata valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale nella regione.

Si rappresenta, inoltre, che tale Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.

Le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un nuovo Accordo che disciplini, in modo più completo, esauriente ed esclusivo, la cooperazione bilaterale in campo militare.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, a cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, analiticamente delineati nella relazione illustrativa, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attendono, inoltre, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la Difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento



degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni. Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di sicurezza e difesa, formazione ed addestramento, idrografia, questioni relative alla polizia militare, scambio e transito di materiali ed attrezzature militari, operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari, industria della difesa e politica degli approvvigionamenti, sanità militare, sport militare, storia militare).

- d) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica argentina e le rispettive Forze Armate. Si possono, inoltre, assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo in materia di cooperazione nel settore della Difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina hanno avuto inizio nel 2013, su iniziativa dello Stato Maggiore della Difesa, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con l'Argentina, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- a) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

- b) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*



Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

- c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

- d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano condizioni o fattori, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni delle articolazioni amministrative preposte alla sua esecuzione. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico del bilancio dello Stato, per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dare luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la Difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

- b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

- c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

- d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici.

- e) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione I, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la Difesa.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

DI COOPERAZIONE

NEL SETTORE DELLA DIFESA

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

ARGENTINA



ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA**PREAMBOLO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina (denominati in seguito "le Parti" o "la Parte"):

- convinti che il mantenimento della pace e della stabilità internazionale, la diffusione di nuove forme di convivenza e l'affermazione di un ordine internazionale più sicuro e stabile, possano ricevere un contributo significativo attraverso l'identificazione e l'esempio di modelli originali di collaborazione tra i paesi appartenenti a diverse aree geografiche;
- riaffermando l'impegno di entrambi i Paesi per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa che minacciano seriamente la pace e la sicurezza internazionale;
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,


hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
PRINCIPI E SCOPI**

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali, nonché, per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea e per la Parte Argentina con gli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione delle Nazioni Sudamericane, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

**ARTICOLO 2
COOPERAZIONE GENERALE****1. Attuazione**

- a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
- b. I Piani di cooperazione annuali e pluriennali potranno essere sottoscritti, di comune accordo, dai Rappresentanti autorizzati dal Ministro della Difesa di ognuna delle Parti.
- c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della Difesa saranno realizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Argentina.
- d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Argentina, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso tra le Parti, Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate argentine.



2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere i seguenti campi:

- a. sicurezza comune e politica di Difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- c. operazioni di mantenimento della pace stabilite da risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
- e. formazione ed addestramento in campo militare;
- f. sanità militare;
- g. storia militare;
- h. sport militare;
- i. altri settori militari di comune interesse per entrambe le Parti.

Questo elenco non è tassativo, ma indicativo.


3. Modalità

La cooperazione tra le Parti potrà avvenire mediante le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
- c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
- d. scambio di relatori e di studenti di Istituzioni militari ed anche di fasi di formazione del personale militare;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della Difesa;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace stabilite da risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa;
- k. eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

**ARTICOLO 3
ASPETTI FINANZIARI**

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa;



- b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie militari, a tutto il personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria d'urgenza durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi di bilancio delle Parti.

ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE


1. Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.
2. Tuttavia, le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i seguenti reati:
 - a. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
 - b. risultanti da qualsiasi atto o omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - in relazione all'attività di servizio.
3. Qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite.

ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante, durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico di quest'ultima.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 6 COOPERAZIONE NEL SETTORE DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

1. **Categorie di armamenti**
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti si potranno accordare per fornirsi reciproca cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
 - a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
 - b. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;



- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
- i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
- j. materiali specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco equipaggiamento dei prodotti d'interesse delle rispettive Forze Armate sarà sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società pubbliche e/o private autorizzate dai rispettivi Governi.

I rispettivi Governi s'impegneranno a non riesportare i prodotti acquisiti a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

2. Modalità

Le attività di cooperazione legate all'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. sostegno all'industrie della Difesa ed agli organi di Governo al fine di intraprendere la cooperazione nell'ambito dei prodotti militari.

ARTICOLO 7 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti s'impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti derivanti da attività condotte in conformità con il presente Accordo, ed ai sensi delle rispettive legislazioni interne e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle medesime Parti.

ARTICOLO 8 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa su cui sia stata apposta dalle Parti una classifica di segretezza.



2. Tutte le informazioni classificate scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e salvaguardate in conformità alla legislazione interna di ciascuna delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Argentina
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	ESTRICTAMENTE SECRETO Y CONFIDENCIAL
SEGRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	CONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	RESERVADO


5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorità competenti.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive competenti Autorità per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti e attraverso i rispettivi canali diplomatici.

ARTICOLO 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, l'Accordo di cooperazione in materia di Difesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 a durata indeterminata.



ARTICOLO 11
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili.
2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo.
3. Il personale debitamente autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Argentina verificherà, svilupperà ed eseguirà i Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per gli aspetti di pertinenza e con le competenti Autorità per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i rispettivi canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 10 (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.


ARTICOLO 12
DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando una delle Parti decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo.
2. La Parte che intende denunciare l'Accordo notificherà all'altra Parte per iscritto la propria decisione attraverso i rispettivi canali diplomatici. La denuncia entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La risoluzione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 12/09/2016 in due originali, entrambi nella lingua italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARGENTINA



